

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

**Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati
inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni
in materia di previdenza integrativa¹**

Art. 1² Indennità integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) 1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche, è istituita un'indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino-Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'articolo 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Per i cittadini e le cittadine comunitarie l'indennità spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

2. L'indennità spetta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Per beneficiare dell'indennità la persona interessata deve essere stata

¹ In B.U. 30 novembre 1993, n. 58, Suppl. ord. n. 1.

² Il presente articolo 1 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2, andando a sostituire gli originari articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

licenziata per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, non deve possedere i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, ma deve essere in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della medesima legge, alla data del licenziamento deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda e deve beneficiare del trattamento di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 92 del 2012 (ASpI) o del trattamento ordinario di disoccupazione agricola.

3. Per mantenere il godimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari devono essere disponibili allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuate dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. La perdita o la sospensione dello stato di disoccupazione comporta, rispettivamente, la perdita o la sospensione dell'indennità di cui al presente articolo.

4. L'indennità è pari ad euro 850,00 mensili ed è proporzionata all'orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato

5. L'indennità è erogata per un periodo massimo di quattro mesi ad integrazione della durata dell'ASpI e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione della pensione anticipata o di vecchiaia.

6. L'indennità non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ad esclusione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche.

Art. 1-bis³ Misure anticrisi 1. Al fine di estendere le tutele previste dall'articolo 1 anche a coloro che hanno perso il lavoro o sono sospesi dallo stesso a causa del protrarsi della crisi economica, la Regione eroga l'indennità di cui al comma 2 e finanzia le politiche attive connesse.

2. L'indennità spetta per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 anche ad integrazione di eventuali indennità statali. L'indennità è corrisposta per una durata massima di sei mesi in misura non superiore all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale, al netto della riduzione di cui al comma 3.

3. La somma dell'indennità di cui al presente articolo e delle eventuali indennità statali percepite dal soggetto beneficiario non può comunque essere superiore all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)].

4. La Regione concorre inoltre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

³ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

Art. 2 Misura dell'indennità regionale (*omissis*)⁴

Art. 3 Durata dell'indennità regionale (*omissis*)⁵

Art. 4 Cumulabilità (*omissis*)⁶

Art. 5 Domanda e decorrenza (*omissis*)⁷

Art. 6⁸ Delega di funzioni 1. La gestione degli interventi di cui alla presente legge è delegata alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a stabilire i termini e le modalità di accesso, la durata, le modalità di erogazione e sospensione, nonché quant'altro necessario all'attuazione degli interventi stessi secondo i propri ordinamenti e in armonia con le rispettive politiche sociali e del mercato del lavoro. Le Province autonome

⁴ Articolo dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2007, n. 4 (legge finanziaria), successivamente dall'art. 2, comma 1 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

⁶ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

⁷ Articolo dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6 e, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

⁸ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì gli eventuali ulteriori requisiti di accesso agli interventi.

2. Le funzioni delegate alle Province possono essere esercitate direttamente o mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Art. 7 Rapporti finanziari (*omissis*)⁹

Art. 8 Regolamenti di esecuzione (*omissis*)¹⁰

Art. 9 Norma finale (*omissis*)¹¹

Art. 10 Disposizioni in materia di previdenza integrativa (*omissis*)¹²

Art. 11 Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 40 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1993, mediante prelevamento

⁹ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁰ Articolo dapprima sostituito dall'art. 11, comma 5 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.

¹² Il presente articolo ha modificato il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3 ed il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 7 maggio 1993, n. 10.

di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993.

2. Con legge di bilancio, l'importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

